

## INTERVENTI E REPLICHE

### **Il caso del dottor Pasqualino Rossi all'Unione Europea**

Con riferimento all'articolo «Se il dirigente prescritto in un caso di corruzione rappresenta l'Italia in Ue» (*Corriere*, 5 ottobre), vi forniamo elementi per ricostruire correttamente la vicenda. Il dott. Pasqualino Rossi è un dipendente del ministero della Salute, assunto per concorso pubblico, in data 15 aprile 1994, con la qualifica di medico in prova, e divenuto, il 19 giugno 2003, a seguito di nuovo concorso pubblico, dirigente medico di II livello, ora dirigente di II fascia. Il dott. Rossi ha rivestito in questo ministero l'incarico di direttore dell'Ufficio VI — Farmacovigilanza della Direzione generale valutazione medicinali e farmacovigilanza, l'incarico di direttore dell'Ufficio IV — Rapporti con l'Ue, con il Consiglio d'Europa e con l'Ocse della Direzione generale rapporti Unione Europea e internazionali. L'articolo costruisce una verità attraverso il racconto di 400 pagine di provvedimento di un gip di Torino su di un procedimento penale che ha interessato il dott. Rossi. Quello che dall'articolo non emerge con chiarezza, è che nel nostro ordinamento costituzionale, in caso di proscioglimento per prescrizione del reato, continua a vigere il principio della presunzione di innocenza. Di fronte a una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione il soggetto prosciolto, anche se dipendente pubblico, non può ritenersi colpevole di alcunché e, pertanto, la legge non attribuisce alcuna potestà al datore di lavoro pubblico (né tanto meno al ministro) di discriminarlo nell'attribuzione di incarichi o uffici pubblici. Peraltro, nell'effettuare scelte che presuppongono un interpello o comunque una valutazione comparativa dei curriculum di più candidati, non vi è spazio per esercitare valutazioni discrezionali o di opportunità. La discrezionalità ipotizzata dagli estensori dell'articolo non trova alcun fondamento nella legge vigente. Infatti, la normativa prevede che solo nel caso di sentenza di condanna, anche se non passata in giudicato, può impedirsi a un pubblico dipendente di svolgere alcune funzioni o di rivestire determinati incarichi. È la legge, e il ministero della Salute non può che rispettarla. Il conferimento d'incarico in seno alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ue a Bruxelles del dott. Rossi, a seguito di selezione, come si evince dalla documentazione fornita dal ministero agli autori dell'articolo, è avvenuta attraverso un bando interno. La commissione di valutazione ha esaminato le manifestazioni d'interesse presentate dai dipendenti del ministero, nonché verificato il possesso dei requisiti, anche di legge, rilevando che il curriculum del dott. Rossi fosse aderente alle caratteristiche professionali richieste per l'incarico. Per quanto attiene, invece, al risalto attribuito nel titolo dell'articolo in oggetto al presunto ruolo di «rappresentante dell'Italia in UE», si evidenzia che l'incarico rivestito dal dott. Rossi è da classificarsi come meramente tecnico e non può attribuirsi in nessun modo al dott. Rossi la funzione di «rappresentante dell'Italia» nell'Ue, tenuto conto che lo stesso non riveste un ruolo di indirizzo o di definizione delle politiche in materia sanitaria, bensì di mero supporto tecnico alla Rappresentanza permanente.

### **Ufficio Stampa del ministero della Salute**

*Che il reato è prescritto lo abbiamo scritto, e che quindi non è colpevole pure. I fatti però restano: le ammissioni del signor Rossi e le immagini impietose. La domanda al ministro Lorenzin pure: È opportuno che a rappresentare l'Italia sia stato scelto Pasqualino Rossi? Si può dire che siamo davanti a un caso di meritocrazia?*

**Milena Gabanelli, Giulio Valesini**

